



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

ARPAS

Direzione Generale

Determinazione n. 774/2021 del 19-05-2021

**OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E
TO: FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Deliberazione n°50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°112/2020 del Presidente della Giunta Regionale con il quale l'Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4.7.2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/38 del 21.01.2021 con la quale è stato dato il nulla osta alla Determinazione del Direttore Generale dell'ARPAS n. 1994 adottata il 29.12.2020, concernente "Esercizio provvisorio del bilancio dell'esercizio 2021 dal 1.1.2021 al 30.4.2021". Nulla osta. Legge regionale n.14/1995;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19/04/2016), recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 3 della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- le Linee Guida approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamenti e contratti pubblici;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e

sulla contabilità generale dello Stato”, nella parte non disciplinata dal D.Lgs. n. 50 del 2016;

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento adottati dall’ARPAS in osservanza della Legge 190/2012 nonché degli ulteriori provvedimenti adottati in materia;

PREMESSO che

con il richiamato D.lgs. n. 50/2016 è stato approvato il nuovo “Codice dei contratti pubblici”, al fine di recepire le direttive europee in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione e di appalti pubblici e contestualmente introdurre nell’ordinamento un sistema di regolazione unitario degli appalti di lavori, forniture e servizi;

il D.Lgs. n. 50/2016 ha abrogato il precedente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010, fatta salva la vigenza in via transitoria di alcune norme di detto regolamento;

il D.Lgs. n. 50/2016 ha demandato la disciplina di dettaglio degli appalti pubblici a linee guida da emanarsi a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e a decreti attuativi;

le norme del D.Lgs. n. 50/2016 sono state oggetto di successive modifiche e integrazioni e, in particolare:

- con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 sono state approvate disposizioni integrative e correttive del Codice e con il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55) sono state introdotte ulteriori modifiche ed è stata sospesa, a titolo sperimentale, fino al 31/12/2021, l’efficacia di alcune norme del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche;
- con il citato D.L. n. 32/2019 è stata prevista l’adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione ed integrazione del Codice, che andrà a sostituire alcune linee guida già emanate dall’ANAC e decreti attuativi già adottati, regolamento unico ad oggi non è stato ancora adottato;

DATO ATTO che

a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento adottate, con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 noto come “Decreto Semplificazioni” (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) è stata introdotta una normativa derogatoria temporanea al Codice dei contratti pubblici, in particolare Determinazione n. 774/2021 del 19-05-2021

con le disposizioni di cui al Titolo I - Capo I "Semplificazioni in materia di contratti pubblici";

RICHIAMATO il "Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria" dell'Arpas approvato con la Determinazione del Direttore Generale n. 908 del 3.07.2017;

CONSIDERATO che l'approvazione delle intervenute modifiche, integrazioni, sospensioni e deroghe, del nuovo Codice dei contratti pubblici, nonché l'aggiornamento/integrazione delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi del Codice, hanno comportato il superamento e l'inapplicabilità del sopracitato Regolamento in materia di contrattualistica pubblica adottato a suo tempo dall'Arpas;

PRESO ATTO

che il Codice dei contratti pubblici disciplina sia le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice che quelle di importo inferiore a dette soglie;

che, in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, a seconda dell'importo dell'appalto, mediante affidamento diretto oppure mediante procedura negoziata previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

VISTE le linee guida ANAC n. 4, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (che rimarranno in vigore sino all'adozione del sopracitato regolamento unico) con le quali sono state stabilite modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti sotto soglia e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici e sono state altresì indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza gara;

RILEVATA l'esigenza di regolamentare i suddetti aspetti del procedimento, conseguentemente alle modifiche al Codice dei contratti pubblici intervenute nel corso del tempo ed alla luce della disciplina derogatoria temporanea in materia di affidamento di appalti pubblici;

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare un nuovo regolamento che disciplini, uniformandole e razionalizzandole, le procedure per l'appalto di servizi e forniture sotto soglia adottate dalle strutture agenziali, anche attraverso la piattaforma telematica;

Visto ed esaminato Lo schema di "REGOLAMENTO INTERNO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE" predisposto dal Servizio Provveditorato ed economato dell'Arpas, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il "REGOLAMENTO INTERNO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE", allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo l'immediata entrata in vigore dello stesso contestualmente alla esecutività del presente provvedimento.
3. Di dare atto che il Regolamento di cui trattasi sostituisce integralmente la precedente regolazione interna in materia, ritenendosi, con l'entrata in vigore del Regolamento in esame, abrogate tutte le norme regolamentari agenziali con esso contrastanti.
4. Di dare atto, altresì, che per quanto compatibile e conformemente alle disposizioni di legge in materia, il presente Regolamento si applica anche alle procedure di acquisizione dei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di importo sotto soglia comunitaria, mediante l'affidamento diretto o la procedura negoziata, nei limiti di importo e con le modalità di consultazione e invito degli operatori economici di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) e lettera b) del D.lgs. n. 50/2016
5. Di stabilire che, poiché la normativa in materia di appalti pubblici è in continua evoluzione, il

Regolamento potrà essere oggetto di periodica revisione al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni sopravvenute, dando atto che, nelle more del suddetto adeguamento, in caso di contrasto tra disposizioni legislative e regolamentare interna troveranno applicazione in via prevalente le norme di legge così come modificate da fonte legislativa nazionale e/o comunitaria.

6. Di disporre che il Regolamento approvato con il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali/Atti generali";

7. Di trasmettere la presente Determinazione, unitamente a copia del Regolamento con essa approvato, ai Direttori d'Area ed ai Dirigenti dei vari Servizi dell'Arpas e delle strutture agenziali.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

ARPAS

Direzione Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Direzione Generale
Determinazione n. 774/2021 del 19-05-2021**

Si certifica che la determinazione 774/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line dell'ARPAS per 15 giorni dal 19-05-2021 al 03-06-2021.

L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.

**Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA**

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione amministrativa

Servizio Provveditorato ed economato

REGOLAMENTO INTERNO

PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Approvato con Determinazione del Direttore Generale n. ___ del _____

Indice

1.	PREMESSA	4
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3.	PRINCIPI	5
4.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA	5
5.	PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	5
6.	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	5
6.1.	Compiti e responsabilità del Responsabile del procedimento	6
7.	IL RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	7
8.	IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)	7
9.	LA DETERMINA A CONTRARRE	7
10.	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	8
11.	DEROGHE ALL'OBBLIGO DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO	9
12.	AFFIDAMENTO DIRETTO	9
13.	AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI CON CARATTERISTICHE DI INFUNGIBILITÀ ED ESCLUSIVITÀ	10
14.	PROCEDURA NEGOZIATA	10
15.	PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA	12
16.	ACQUISTI DI MODICO VALORE	12
17.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	12
18.	INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE	12
18.1.	Indagini di mercato	13
18.2.	Albo dei fornitori	13
18.3.	Fornitori abilitati MEPA e SardegnaCAT	13
19.	GARANZIE	14
20.	COMMISSIONI GIUDICATRICI, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE	14
21.	PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE	15
22.	ESITO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	15

23.	SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO/ORDINE DI ACQUISTO	15
24.	ACQUISIZIONE DI LAVORI	16
25.	NUOVI TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	16
26.	CLAUSOLA FINALE	16

1. PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche "Codice").
2. Formano, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento adottati dall'ARPAS in osservanza della Legge 190/2012 nonché degli ulteriori provvedimenti adottati in materia.
3. Sono fatti salvi gli acquisti tramite il fondo economale nei limiti e alle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari vigenti.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le previsioni contenute nel Codice ed in particolare con quelle contenute all'art. 36 del medesimo, nonché con le Linee Guida approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e con la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".
2. In particolare, è fatto espresso richiamo alle seguenti disposizioni normative:
 - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 3 della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", nella parte non disciplinata dal D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - L. 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 - Decreto 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
 - D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

nonché a tutte le restanti disposizioni legislative o regolamentari comunque correlate o connesse alla materia dei contratti pubblici, ivi incluse le Linee Guida emanate ed emanande dall'ANAC.

3. Troverà, altresì, applicazione ogni ulteriore norma avente carattere cogente - anche di natura regolamentare statale o regionale - che dovesse essere emanata successivamente all'adozione del presente Regolamento e risultare in contrasto con quest'ultimo; in tal caso, nelle more della modifica del Regolamento, ai fini dell'affidamento dei contratti prevarrà l'applicazione della intervenuta previsione di legge o di regolamento.

3. PRINCIPI

1. L'espletamento delle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento garantisce la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Dlgs n. 50 del 2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, in conformità con quanto previsto all'art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016.
2. Nessuna acquisizione di servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento.
3. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

4. AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

1. Le procedure di affidamento disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art.35 del Codice¹, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si tiene conto del valore delle procedure, determinato in conformità con quanto previsto all'art. 35, ai commi 4 e ss., del D.Lgs. n. 50 del 2016, recante la disciplina dei metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.
3. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione alla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art.35 del Codice e senza necessità di espresse modifiche agli atti regolamentari interni in ordine alla singola fattispecie.

5. PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI

1. Propedeuticamente alla programmazione delle acquisizioni di beni e servizi, ciascuna Direzione, Dipartimento e Servizio dell'ARPAS effettua e comunica alla Direzione Generale e al Servizio Provveditorato ed economato la puntuale rilevazione del fabbisogno di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia, al fine di verificare la congruità della scelta, individuare le modalità di acquisizione, accertare la compatibilità con le risorse finanziarie e accantonare conseguentemente la relativa spesa.
2. L'ARPAS adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000 e i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio previsionale, provvedendo ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione disposti dalla normativa vigente.

6. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 31 del Codice, per ciascuna procedura di affidamento è individuato, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1 del Codice dei Contratti pubblici ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile del procedimento, unico per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, al quale sono affidate

¹ Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE 31/10/2019, L. n. 279/23 dei Regolamenti UE nn.1827, 1828, 1829 e 1830, sono state modificate le soglie relative alle direttive in materia di appalti e concessioni, per il biennio 2020-2021. Nei settori ordinari, le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art.35 del Codice in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento sono le seguenti:

- euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII del Codice;
- euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto, fermi restando i casi stabiliti al paragrafo 10.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

2. Laddove non diversamente disposto, il Responsabile del procedimento è individuato nel responsabile della struttura interessata all'acquisizione del servizio/fornitura ed è nominato, nel primo atto utile, dall'organo apicale munito dei necessari poteri per l'adozione di atti e provvedimenti aventi rilevanza esterna, funzionalmente competente all'adozione della determinazione a contrarre.

3. Il Responsabile del procedimento è nominato tra i dipendenti di ruolo dell'Ente sulla base del livello di inquadramento giuridico e sulla base delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche. Nella nomina del Responsabile di procedimento dovrà essere accertato il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC richiamate.

4. Non può svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento colui che versi in situazioni di conflitto di interesse, come definite all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, ovvero che abbia riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale (recante "Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"), ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.

5. Il ruolo di Responsabile del procedimento è, inoltre, incompatibile con l'incarico di componente o presidente della commissione giudicatrice.

6.1. Compiti e responsabilità del Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni attribuite dalla legge - con particolare riferimento agli articoli 31, 101 e 111 del D.Lgs. n. 50 del 2016 - e ne assume le relative responsabilità di natura civile, penale, amministrativa e contabile.

2. Il Responsabile di procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, fatte salve le competenze espressamente attribuite ad altri organi e soggetti.

3. Il Responsabile del Procedimento vigila sul corretto svolgimento della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'intervento, garantendo una conduzione unitaria e coerente rispetto ai tempi e i costi preventivati, alla qualità attesa, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e, in particolare:

- formula proposte e fornisce dati e informazioni in merito alla predisposizione della programmazione, alle singole procedure di affidamento e all'esecuzione dei relativi contratti;
- predispone o coordina le attività finalizzate alla progettazione di cui all'art. 23, 6 comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e alla predisposizione degli atti delle procedure di affidamento;
- verifica la sussistenza e la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti soggettivi richiesti in capo ai fornitori;
- nelle procedure per le quali la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, propone alla stazione appaltante la nomina della commissione medesima;
- esegue verifiche periodiche sul possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controlla e vigila sull'esecuzione del contratto, attestandone la regolarità e promuovendo l'applicazione delle penali, la risoluzione contrattuale e il ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie;
- propone l'adozione delle modifiche e delle varianti contrattuali, nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- verifica il rispetto, da parte dell'esecutore del contratto, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- coordina, dirige e svolge il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando che l'appalto venga eseguito in conformità ai documenti contrattuali;

- provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'ANAC degli elementi relativi agli interventi di competenza e collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, anche in relazione a quanto prescritto dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190 del 2012.

7. IL RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

1. Ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", Titolo VI Capo II, per le procedure di cui all'Art. 36 comma 2 del Codice che presuppongano un confronto competitivo tra operatori economici tramite procedura negoziata, è individuato il Responsabile dell'affidamento, competente in ordine alla indizione e gestione della procedura di gara.
2. Conformemente alla struttura organizzativa dell'ARPAS, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, è il Direttore del Servizio provveditorato ed economato, cui spetta nella persona del Direttore pro tempore il ruolo di Seggio di gara.
3. In esecuzione dell'avvenuta Determinazione a contrarre adottata dal Direttore funzionalmente competente, il Responsabile per la fase di affidamento adotta il provvedimento di indizione della procedura finalizzata all'acquisizione di cui trattasi e lo svolgimento della relativa gara attraverso le piattaforme telematiche e il mercato elettronico.
4. Competono specificamente al Responsabile dell'affidamento: la pubblicità di legge del bando di gara, le operazioni del Seggio di gara, l'attivazione del soccorso istruttorio, l'adozione del provvedimento di ammissione e/o di esclusione degli operatori economici, le comunicazioni di legge e le operazioni attinenti la gestione della procedura di gara sino alla adozione della proposta di aggiudicazione, effettuata ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.LGS.N. 50/2016, ed alla comunicazione della stessa al RUP ed al Direttore interessato all'acquisizione.

8. IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

1. Nella fase di esecuzione del contratto, il RUP può avvalersi della collaborazione di un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), nominato dal Direttore del Servizio interessato laddove questi stesso non coincida con il RUP.
2. Negli acquisti inferiori ai 500.000,00 euro e nei limiti delle proprie competenze professionali, fatta salva la possibilità di nomina di un DEC in presenza di motivata complessità del contratto, il RUP svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione e/o affidamento.
4. A tale figura sono in ogni caso affidati tutti i compiti e le funzioni descritte nel Decreto 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

9. LA DETERMINA A CONTRARRE

1. La «determina a contrarre», mediante la quale l'amministrazione manifesta la volontà di addivenire ad un contratto e con la quale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, si dispone l'avvio delle procedure di affidamento ricomprese nel campo di applicazione del presente Regolamento, viene adottata dal soggetto in possesso del relativo potere di spesa e reca almeno le seguenti informazioni:

- oggetto e caratteristiche dei servizi o forniture da affidare;
- importo a base della procedura, o, in alternativa, elenco dei prezzi unitari a base della procedura e valore massimo dell'appalto;
- motivazione che giustifica l'acquisizione, con riguardo all'interesse pubblico che si intende perseguire;
- procedura di scelta del contraente e relativa motivazione, anche in relazione all'eventuale mancato ricorso agli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip;

- attestazione circa l'obbligo ovvero la facoltà di approvvigionarsi a mezzo delle vigenti Convenzioni Consip e circa la compliance normativa rispetto alle disposizioni in materia di riduzione della spesa tempo per tempo vigenti;
- motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti;
- requisiti soggettivi degli operatori economici e criteri di selezione, con indicazione del numero di operatori che si intendono invitare e del canale utilizzato per tale individuazione;
- criterio di aggiudicazione (in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criteri di attribuzione del punteggio tecnico ed economico, in caso di criterio del prezzo più basso, motivi del ricorso a tale criterio);
- forma del contratto, modalità di sottoscrizione e indicazione se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, oppure, parte a corpo e parte a misura;
- indicazione del Responsabile del Procedimento (e, eventualmente, del Direttore dell'Esecuzione del contratto);
- attestazione che l'affidamento è previsto nella programmazione biennale degli acquisti dei beni e servizi.

2. La determina a contrarre relativa all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000 contiene, in modo semplificato, i seguenti elementi:

- oggetto dell'affidamento;
- importo dell'affidamento o, in alternativa, elenco dei prezzi unitari e valore massimo del contratto;
- motivazione che giustifica l'acquisizione, con riguardo all'interesse pubblico che si intende perseguire; - procedura di scelta del contraente e relativa motivazione;
- numero di preventivi da richiedere ovvero richiesti;
- motivazioni della scelta del fornitore nel caso in cui non siano richiesti altri preventivi;
- requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento;
- indicazione del Responsabile del Procedimento (e, eventualmente, del Direttore dell'Esecuzione del contratto).

3. Sulla base della determina a contrarre, il Responsabile della fase di affidamento redige la documentazione di gara e la relativa modulistica utile al fine dell'avvio delle relative procedure competitive disposte con la determinazione a contrarre.

10. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Le acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nelle categorie merceologiche per cui vige l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip, avvengono, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla stessa Consip.

2. Al di fuori delle categorie di cui al precedente comma, l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avviene, in via prioritaria:

- a) avvalendosi degli strumenti messi a disposizione da Consip (Convenzioni, accordi quadro e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA) o del Centro di Acquisto Territoriale SardegnaCAT (mercato digitale della Regione Sardegna gestito dalla Centrale Regionale di Committenza, designata come Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna, all'interno del quale i fornitori abilitati offrono i propri beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni).

ovvero:

- b) attraverso autonome procedure, conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dal presente Regolamento, utilizzando i parametri prezzo/qualità delle suddette convenzioni come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse avvalendosi degli strumenti telematici messi a disposizione dalle piattaforme in uso.

3. I contratti stipulati autonomamente dovranno essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità

di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto ai contratti già stipulati.

11. DEROGHE ALL'OBBLIGO DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO

1. È possibile derogare all'obbligo di ricorso al mercato elettronico se ricorre una di queste situazioni che dovranno essere adeguatamente illustrate e motivate dal dirigente/responsabile del servizio nella determina a contrarre:

- per affidamenti il cui valore stimato risulta essere inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa);
- non è possibile individuare una categoria merceologica (SardegnaCAT) oppure un bando di riferimento (MePA Consip) afferente il bene/servizio oggetto dell'affidamento
- non vi sono fornitori abilitati per la categoria merceologica (SardegnaCAT) oppure per il bando di riferimento (MePA Consip) afferente il bene/servizio oggetto dell'affidamento.

12. AFFIDAMENTO DIRETTO

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 avviene mediante affidamento diretto in conformità a quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e, di norma, previa consultazione informale di almeno due operatori economici individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 10.000,00 euro, il Direttore della struttura agenziale interessata all'acquisizione affida la fornitura o il servizio all'operatore economico individuato, anche senza consultare altri operatori economici al fine di comparare più preventivi sulla base di adeguate valutazioni rese note nel provvedimento adottato.

3. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore ai 10.000,00 euro il Direttore della struttura agenziale interessata trasmette formale richiesta di procedere al competente Servizio Provveditorato ed economato.

A tutela dei soggetti preposti all'effettuazione delle procedure di acquisto, la richiesta di cui al punto 3 contiene:

- I. attestazione della conformità alla programmazione dei fabbisogni agenziali, laddove prevista, ovvero la motivazione della mancata previsione dell'acquisizione di cui trattasi in sede di pianificazione dei fabbisogni.
- II. documentazione completa utile ai fini dell'affidamento, quale, a titolo esemplificativo: specifiche tecniche dei beni/servizi oggetto dell'affidamento (Capitolato tecnico prestazionale), la/le categoria/e merceologica/che di riferimento, CPV, requisiti previsti in capo al fornitore, opzioni o particolari condizioni contrattuali, quadro economico, quantificazione dei rischi di natura interferenziale ed eventuale DUVRI, modulistica per la formulazione dell'offerta economica, etc.

4. In caso eccezionale di affidamento diretto senza consultazione di più operatori, il Direttore interessato all'acquisizione fornisce adeguata motivazione espressa da indicare nella Determinazione a contrarre (anche con riferimento a prezzari o altro).

Fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e salva un'eventuale proroga del medesimo termine, ARPAS procede all'acquisizione di servizi e forniture fino a euro 75.000,00 tramite affidamento diretto, preferibilmente previa consultazione informale – ove disponibili - di almeno due operatori economici per affidamenti sotto i 40.000,00 euro e tre operatori economici per affidamenti diretti il cui valore è compreso tra i 40.000,00 euro ed il limite massimo di 75.000,00 euro.

5. La consultazione degli operatori economici viene avviata con la trasmissione di una Richiesta di Preventivo (attraverso la funzionalità "Richiesta di Informazioni", sul portale SardegnaCAT) che riporti sinteticamente i seguenti elementi essenziali:

- l'oggetto della prestazione, le relative specifiche tecniche e l'importo massimo dell'affidamento;
- il termine per la presentazione del preventivo

alla quale siano allegati i seguenti documenti:

- (eventuale) Schema di Preventivo;
- Schema di contratto/Ordine di Acquisto (nel caso di affidamento non effettuato tramite MEPA), ovvero Condizioni particolari di contratto (eventualmente, nel caso di affidamento effettuato tramite MEPA).

6. I preventivi sono acquisiti agli atti in modo da garantirne la segretezza fino allo spirare del termine per la presentazione degli stessi.

7. All'esito dell'attività di valutazione, il Responsabile del procedimento – riscontrati il possesso, da parte dell'operatore selezionato, dei requisiti soggettivi richiesti, la rispondenza dell'offerta all'interesse pubblico che si intende soddisfare e la congruità economica del preventivo medesimo - propone al Direttore della struttura interessata all'acquisizione, la sottoscrizione del contratto o dell'Ordine di Acquisto, che avviene con le modalità previste.

8. Nel caso di affidamento effettuato tramite MEPA, ARPAS utilizza ordinariamente lo strumento dell'"OdA", anche all'esito del confronto delle offerte presenti sulla vetrina MEPA, ovvero ancora della "Trattativa diretta", ovvero della "Richiesta di Offerta".

9. La verifica dei requisiti in capo all'affidatario è obbligatoria e propedeutica all'affidamento, nelle modalità e nei termini di cui alle apposite Linee Guida emanate dall'ANAC e in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento della verifica.

13. AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI CON CARATTERISTICHE DI INFUNGIBILITÀ ED ESCLUSIVITÀ

1. Al fine di prevenire i rischi di *lock-in*, nella fase di progettazione e nella predisposizione dei documenti di gara, le strutture Agenziali considerano l'intero ciclo di vita del prodotto e/o del servizio da acquisire, posto ad oggetto del confronto competitivo e considerano, oltre ai costi immediati da sostenere, anche quelli futuri attualmente prevedibili legati a elementi quali gli acquisti di materiali di consumo e di parti di ricambio nonché i costi per il cambio di fornitore.

2. L'infungibilità e l'esclusività si configurano laddove, per ragioni tecniche, di privativa industriale o di altra natura, non siano rinvenibili sul mercato attuale prodotti o servizi in grado di realizzare la funzione specifica attesa.

3. L'infungibilità e l'esclusività dei prodotti e/o dei servizi da acquisire legittimano la possibilità di derogare alla regola generale dell'evidenza pubblica ricorrendo alla procedura negoziata senza bando ex articolo 63 del Codice dei contratti pubblici.

4. Trattandosi di una deroga all'evidenza pubblica, l'infungibilità e l'esclusività devono essere debitamente accertate e motivate già in sede di pianificazione dei fabbisogni di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici.

5. La struttura interessata all'acquisizione dei prodotti e/o dei servizi infungibili/esclusivi, previa attenta e congrua verifica delle caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquistare e delle coerenti modalità di acquisizione, attestando espressamente nella Determinazione a contrarre l'infungibilità e/o esclusività e motivando adeguatamente le ragioni sottese alla scelta di non competizione, non escludendo il ricorso alla preventiva consultazione del mercato ex articolo 66 del Codice dei contratti pubblici.

14. PROCEDURA NEGOZIATA

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante l'espletamento di procedure negoziate, avviene in conformità a quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e salva un'eventuale proroga del medesimo termine, l'importo indicato nel presente paragrafo deve intendersi innalzato a euro 75.000,00 e pertanto, per gli affidamenti di forniture e servizi di importo ricompreso tra euro 75.000 e la soglia comunitaria, l'ARPAS procede attraverso una procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti.

2. L'espletamento delle procedure negoziate compete al Servizio provveditorato ed economato, che ne dispone l'indizione, attraverso l'adozione di espresso provvedimento, in esecuzione del mandato

conferito nella determinazione a contrarre adottata dal Direttore funzionalmente interessato all'acquisizione di cui trattasi, che fornisce al Servizio Provveditorato ed economato gli elementi indispensabili per l'espletamento della procedura, ovvero:

- l'oggetto dell'acquisizione, le relative specifiche tecniche, l'importo a base di gara, i costi stimati per la sicurezza e per la manodopera se previsti
- il CIG
- il CPV e della categoria merceologica di riferimento
- i requisiti per la partecipazione,
- il criterio di aggiudicazione, con indicazione degli elementi di valutazione nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

e trasmette al Servizio Provveditorato ed economato, unitamente alla Determinazione a contrarre adottata ed esecutiva ai sensi di legge, la seguente documentazione all'uopo approvata:

- la documentazione progettuale, tra cui il Capitolato Tecnico e relazione tecnica illustrativa
- schema di offerta economica
- schema di contratto.

3. Alle procedure negoziate di cui al presente paragrafo sono invitati a partecipare almeno cinque operatori economici, se presenti, individuati attraverso apposite indagini di mercato, Avvisi propedeutici all'indizione, l'Albo Fornitori o il MEPA, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e con le modalità previste nel presente Regolamento.

4. La consultazione di un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla legge può avvenire nel caso di assenza di ulteriori operatori idonei, attestata dal Responsabile del Procedimento, all'esito del procedimento di individuazione prescelto, le cui risultanze sono indicate in apposito verbale.

5. La procedura negoziata è avviata con l'invio di Richieste di offerta, sottoscritte digitalmente e trasmesse, nel caso di procedura espletata tramite MEPA, mediante lo strumento della "RdO" (ovvero della "Trattativa diretta", in caso di invito di un solo operatore economico) o, nel caso di procedura espletata tramite SardegnaCAT, mediante lo strumento della "RdO".

6. La Richiesta di Offerta deve contenere almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto della prestazione, le relative specifiche tecniche e l'importo a base di gara;
- il termine e le modalità per la presentazione delle offerte;
- il termine di validità delle offerte stesse;
- le eventuali garanzie richieste;
- i requisiti per la partecipazione;
- il criterio di aggiudicazione, con indicazione degli elementi di valutazione, nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

ed essere accompagnata dai seguenti allegati:

- Capitolato Tecnico e relazione tecnica illustrativa
- Schema di dichiarazione per la partecipazione alla procedura, ovvero DGUE;
- (nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa) Schema di offerta tecnica;
- Schema di offerta economica;
- Schema di contratto

7. L'avvio delle procedure negoziate è reso noto tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale dell'ARPAS.

8. Le offerte sono acquisite agli atti in modo da garantirne la segretezza fino allo spirare del termine per la presentazione delle stesse.

9. Qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale e comunque, nel contemperamento dei principi di libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, con quelli di economicità, tempestività e proporzionalità, l'Agenzia esperisce una procedura aperta di rilievo nazionale. In tal caso, la procedura sarà soggetta agli obblighi di pubblicità e comunicazione degli appalti in ambito nazionale, previsti all'art. 73 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

15. PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA

1. Per esigenze di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, determinate da eventi oggettivamente imprevedibili, su richiesta motivata del Responsabile del procedimento, si procederà, anche per importi superiori a euro 40.000 - o all'importo previsto in applicazione di eventuale regime derogatorio o transitorio - e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, all'affidamento diretto dei servizi e delle forniture strettamente necessarie a rimuovere la situazione di pericolo imminente, all'operatore individuato dal medesimo Responsabile del procedimento.

Si applica l'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

16. ACQUISTI DI MODICO VALORE

1. Limitatamente a specifiche tipologie di fabbisogni, ove si rilevi la necessità di sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'Agenzia per importi non rilevanti, la relativa acquisizione - ove non perseguibile con il ricorso ad accordi in essere - potrà avvenire, in deroga al presente Regolamento, per contanti, tramite carte di pagamento prepagate o bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio e delle procedure aziendali vigenti.

2. Gli acquisti di cui al presente articolo sono autorizzati dal soggetto preposto alla gestione delle spese per contanti (Responsabile della piccola cassa), nei limiti degli importi stabiliti nella relativa procedura di riferimento.

17. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli Operatori economici selezionati e invitati a partecipare alle procedure devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e soddisfare i criteri di selezione, eventualmente fissati dall'ARPAS per ciascuna procedura ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. In ragione della rilevanza e della complessità della procedura, il Responsabile di procedimento valuta l'opportunità di stabilire requisiti speciali per la partecipazione (di idoneità professionale; di capacità economico finanziaria, o tecnica e professionale), congrui rispetto all'oggetto dell'affidamento e alle caratteristiche del mercato di riferimento, così da consentire la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni.

3. Il possesso dei requisiti viene attestato dagli interessati, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.

4. In ogni caso l'ARPAS espletterà le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario e potrà, in ogni caso, verificare le dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti nell'ambito della procedura, anche a campione e in tutti i casi in cui si renda necessario per assicurare la correttezza delle procedure, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.

5. Le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario avvengono nelle modalità di legge, anche attraverso l'AVCPass, e possono essere delegate dal RUP al Direttore del Servizio Provveditorato ed economato; in tal caso, l'atto di delega viene tempestivamente comunicato a quest'ultimo ai fini del corretto svolgimento delle verifiche.

18. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE

1. La rosa degli operatori economici da invitare alle procedure ricomprese nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, è selezionata nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 nonché del principio di rotazione, consultando alternativamente i seguenti canali:

- indagini di mercato;
- albo fornitori, se esistente;

- fornitori abilitati MEPA e SardegnaCAT.

2. Nell'individuazione del canale preferenziale da consultare per estrarre la rosa degli operatori economici, si tiene conto dell'oggetto della procedura, delle modalità di espletamento della stessa, del valore dell'affidamento e delle caratteristiche del mercato di riferimento.

3. All'esito della consultazione, il Responsabile della fase di affidamento seleziona, in modo non discriminatorio e nel rispetto dei principi di efficacia, proporzionalità, economicità e di rotazione, anche con sorteggio, un numero (comunque non inferiore a cinque, se presenti) di operatori economici, adeguato rispetto alla rilevanza economica e strategica dell'affidamento, tenendo conto che l'invito al fornitore uscente costituisce un'eccezione e pertanto necessita di specifica ed esaustiva motivazione.

18.1. Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato viene avviata previa individuazione di requisiti oggettivi, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, debitamente indicati nella determina a contrarre, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, pubblicità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori.

2. La consultazione del mercato avverrà previa pubblicazione di un avviso sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi e contratti", per una durata minima di 15 giorni.

3. Nei casi di motivate ragioni di urgenza, la durata della pubblicazione può essere ridotta fino a 5 giorni.

4. In relazione alla tipologia e alla complessità del servizio o della fornitura da affidare, possono essere previste forme aggiuntive di pubblicità del suddetto avviso.

5. L'avviso deve contenere:

- gli elementi essenziali dell'appalto e il valore della procedura;
- i requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione, richiesti agli operatori economici ai fini della manifestazione di interesse;
- il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati e il criterio che sarà utilizzato per selezionare, tra quelli che hanno manifestato interesse, gli operatori economici da invitare alla procedura;
- le modalità e i termini di presentazione delle manifestazioni d'interesse.

6. Decorso il termine per le manifestazioni d'interesse, verificata la completezza e la conformità della documentazione pervenuta, nel caso in cui il numero di operatori che ha manifestato interesse (la cui documentazione trasmessa risulta conforme alle prescrizioni dell'avviso) sia superiore al numero massimo indicato nell'avviso, il Responsabile per la fase di affidamento procede – tramite pubblico sorteggio, anche effettuato con strumenti informatici che garantiscano la casualità della scelta - alla selezione degli operatori nella misura del numero massimo previsto.

7. L'esito della selezione, nonché l'elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse e di quelli selezionati, viene pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi e contratti" e con tali modalità quindi reso noto a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, successivamente alla scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.

18.2. Albo dei fornitori

1. La consultazione dell'Albo Fornitori, laddove istituito, ovvero di quello di altra amministrazione di cui l'ARPAS possa avvalersi in virtù di apposito accordo, avviene individuando la rosa di operatori iscritti per la categoria merceologica e per la fascia d'importo congrua in funzione della procedura da indire e, ove questa sia composta di un numero di operatori superiore a quello indicato nella determina a contrarre di cui al precedente articolo, applicando il criterio della rotazione ovvero tramite sorteggio.

18.3. Fornitori abilitati MEPA e SardegnaCAT

1. La rosa di operatori economici da invitare alle procedure espletate tramite il MEPA o SardegnaCAT è individuata, attraverso le piattaforme medesime, nell'ambito degli iscritti nella categoria

merceologica, in funzione della procedura da indire e, ove questa sia composta di un numero di operatori superiore a quello indicato nella determina a contrarre, applicando il criterio della rotazione ovvero, ove attivata la relativa funzionalità telematica, anche tramite sorteggio.

2. È fatta salva la possibilità di invitare alla procedura negoziata un numero di operatori superiore al numero minimo previsto dalla legge, anche invitando tutti i fornitori iscritti nella/e categoria/e merceologica/che di riferimento.

19. GARANZIE

1. Nelle procedure di cui al presente Regolamento trovano applicazione le prescrizioni di cui agli articoli 93 e 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. Per gli affidamenti di valore inferiore a euro 40.000,00, in ragione dell'informalità della fase di consultazione e della snellezza procedurale:

- ARPAS non richiede agli operatori economici consultati la presentazione di alcuna garanzia per la partecipazione laddove trattasi di prestazioni semplici e non di durata;

- è richiesta all'affidatario, per l'esecuzione di prestazioni di particolare complessità, la presentazione di una garanzia per l'esecuzione del contratto, salvo il caso in cui il Responsabile del procedimento attesti, fornendo idonea motivazione, che ricorre una delle circostanze previste dall'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Per le procedure di importo pari o superiore a euro 40.000,00:

- l'Agenzia richiede agli Operatori economici invitati la presentazione della garanzia provvisoria, salvo il caso in cui il RUP ritenga di non chiederla in ragione del valore della singola procedura e dell'importo garantito;

- è richiesta all'affidatario la presentazione di una garanzia per l'esecuzione del contratto, salvo il caso in cui il Responsabile del procedimento attesti, fornendo idonea motivazione, che ricorre una delle circostanze previste all'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Fino al 31 dicembre 2021, per le procedure avviate ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'ARPAS non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.

3. I soggetti aggiudicatari delle procedure oggetto del presente regolamento devono possedere una copertura assicurativa per la responsabilità civile adeguata alla natura e alla rilevanza economica dell'appalto.

20. COMMISSIONI GIUDICATRICI, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

1. Le procedure ricomprese nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono aggiudicate, conformemente a quanto previsto all'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero secondo il criterio del prezzo più basso, fatto salvo quanto previsto all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. L'attività di valutazione delle offerte viene demandata:

- nel caso in cui la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a una Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore della struttura agenziale funzionalmente interessata all'acquisizione di cui trattasi, di norma coincidente con il soggetto che ha adottato la Determinazione a contrarre;

- nelle procedure aggiudicate al minor prezzo - a meno che non si tratti di procedure espletate mediante ricorso al MEPA o aventi valore inferiore a euro 40.000,00, per le quali la valutazione delle offerte viene svolta direttamente dal Responsabile del procedimento - ad un seggio di gara composto dal medesimo Responsabile del Servizio Provveditorato ed economato, che lo presiede, in presenza di due dipendenti dell'Agenzia individuati quali testimoni.

3. Il Responsabile per la fase dell'affidamento, sulla base delle risultanze istruttorie della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici invitati alla procedura, adotta la Determinazione di ammissione e di esclusione degli stessi, propedeuticamente alla apertura delle relative offerte economiche trasmesse dagli operatori ammessi.
4. Per l'individuazione delle offerte anormalmente basse trova applicazione l'art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
5. Ultimata l'attività di valutazione delle offerte, il Responsabile della fase di affidamento propone al RUP e al Direttore competente per l'acquisizione del servizio/fornitura l'aggiudicazione della procedura e ogni altro provvedimento che si renda necessario ai fini dell'adozione, da parte del Direttore interessato, del provvedimento di aggiudicazione e degli eventuali ulteriori provvedimenti.
6. L'aggiudicazione diventa efficace all'avvenuto completamento e positivo riscontro delle verifiche disposte a valere sul possesso dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.
7. Il provvedimento di aggiudicazione è tempestivamente trasmesso al Direttore del Servizio Provveditorato ed economato ai fini della richiesta all'Aggiudicatario della documentazione utile per la successiva stipula del Contratto, la cui sottoscrizione è in capo al Direttore della struttura agenziale interessata all'acquisizione che ha dato avvio al procedimento.

21. PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE

1. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure espletate secondo quanto previsto dal presente Regolamento sono pubblicati con le modalità previste all'art. 73, comma 4 e con gli effetti previsti dal successivo comma 5 del citato articolo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, conformemente alle disposizioni che saranno emanate dall'ANAC di volta in volta.
2. Gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC.
3. Negli avvisi sui risultati della procedura è indicato l'elenco degli operatori economici che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati, in conformità con quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016.

22. ESITO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Il Responsabile dell'affidamento o il RUP, laddove quest'ultimo proceda autonomamente all'affidamento, deve dare evidenza dei risultati delle procedure di affidamento tramite pubblicazione nel sito internet istituzionale di un avviso sui risultati che contenga anche l'indicazione dei soggetti invitati. Tale avviso non è obbligatorio per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000.

23. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO/ORDINE DI ACQUISTO

1. All'esito delle procedure espletate tramite il MEPA, ovvero di procedure aventi ad oggetto l'affidamento di mere forniture o di servizi standardizzati o le cui condizioni sono stabilite dal mercato, viene sottoscritto digitalmente un Ordine di Acquisto.
2. Ove non si ricorra in tali circostanze, si procede alla stipula di un contratto, nelle forme di legge.
3. Prima della stipula del documento contrattuale l'ARPAS, per il tramite del Servizio Provveditorato ed economato, acquisisce la documentazione all'uopo richiesta all'aggiudicatario in ordine alla garanzia definitiva ed ogni altro documento ritenuto propedeutico alla conclusione del contratto.
4. Il Contratto e l'Ordine di Acquisto indicano i livelli di servizio, le modalità di esecuzione e le penali da applicare nel caso di ritardato o inesatto adempimento, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al livello qualitativo della stessa e disciplinano, altresì, i termini e le modalità di pagamento.
5. Non trova applicazione il termine dilatorio previsto per la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016 nei casi di cui al medesimo articolo comma 10, lettere a) e b).
6. I Contratti e gli Ordini di Acquisto vengono redatti nella forma della scrittura privata e sottoscritti digitalmente con firma elettronica avanzata.
7. Le spese e gli oneri fiscali connessi e conseguenti alla sottoscrizione dei Contratti e degli Ordini di Acquisto sono a carico del fornitore.

24. ACQUISIZIONE DI LAVORI

1. Per quanto compatibile e conformemente alle disposizioni di legge in materia, il presente Regolamento si applica anche alle procedure di acquisizione dei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di importo sotto soglia comunitaria, mediante l'affidamento diretto o la procedura negoziata, nei limiti di importo e con le modalità di consultazione e invito degli operatori economici di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) e lettera b).

Fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e salva un'eventuale proroga del medesimo termine, ARPAS procede all'acquisizione di lavori:

- di importo fino a euro 150.000,00 tramite affidamento diretto - preferibilmente previa consultazione informale di almeno tre operatori economici, ove disponibili;
- di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Codice - previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
- di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Codice previa consultazione di almeno dieci operatori economici;
- di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Codice previa consultazione di almeno quindici operatori economici.

La consultazione degli operatori avviene nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

25. NUOVI TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, fino al 31 dicembre 2021 o data successiva in caso di eventuale proroga del medesimo termine, è stabilito che, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga entro il termine di:

- due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento per i casi di cui all'art. 36 comma 2 lettera a)
- quattro mesi nei casi di cui all'art. 36 comma 2, lettera b)

2. Il mancato rispetto dei termini previsti, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso sono valutati ai fini della responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene dichiarata senza indugio dall'ARPAS.

26. CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 50 del 2016 e alle Linee guida emanate ed emanande dall'ANAC oltre che agli ulteriori provvedimenti normativi e di regolazione interna che dovessero intervenire.